

Repertorio n. 7684

Raccolta n. 5598

VERBALE

dell'Assemblea Straordinaria degli Associati dell'Associazione "FOR LIFE
ALESSANDRO CARRIERO INTERNATIONAL HUMANITARIAN AC-
TIVITY ONLUS", con sede in Novara.

Registrato a Torino-DP II
in data 8 luglio 2019
al n. 3748 serie 1T

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove ed il giorno tre del mese di luglio, alle ore diciasette e minuti dieci.

In Torino, in una sala al piano terzo di Via Roma n. 366.

Avanti me Dottor Giuseppe Molino Notaio in Piossasco, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è presente il signor:

- CARRIERO Alessandro nato a Monteroni di Lecce (LE) il 16 novembre
1959, domiciliato per la carica in Novara (NO) Via Paolo Solaroli n. 8;
il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale
Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "FOR LIFE ALES-
SANDRO CARRIERO INTERNATIONAL HUMANITARIAN ACTIVI-
TY ONLUS" con sede in Novara (NO) Via Paolo Solaroli n. 8, codice fi-
scale: 94053300037;

costituita con atto rogito Notaio Giuseppe Mittino in data 12 marzo 2007
rep.n. 452690/30381 registrato a Novara il 23 marzo 2007 al n. 1125 Vol.1.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui personale identità io Notaio
sono certo, mi richiede di elevare Verbale dell'Assemblea Straordinaria de-
gli Associati della predetta Associazione, quale assemblea venne convocata
per le vie brevi, in questi giorno, ora e luogo allo scopo di discutere e deli-

berare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione del nuovo Statuto Sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del D.Lgs. numero 117/2017.

Aderendo io Notaio alla fattami richiesta, invito il comparente a procedere nelle operazioni dell'assemblea della quale eletto a' sensi di Statuto, assume la Presidenza esso comparente stesso il quale, nella sua citata qualità, conferma a me Notaio l'incarico e quindi

constata

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti i signori CARRIERO Alessandro- Presidente, BELLINI Alberto, DI NARDO Gerardo e ATTANASIO Silvia Consiglieri;
- che sono presenti tutti gli associati in proprio e per delega aventi diritto al voto e precisamente:
- CARRIERO Alessandro nato a Monteroni di Lecce (LE) il 16 novembre 1959, presente in proprio;
- BELLINI Alberto nato a Comacchio (FE) il 17 febbraio 1951, presente in proprio;
- ATTANASIO Silvia nata a San Pietro Vernotico (BR) il 16 febbraio 1978, presente in proprio;
- DI NARDO Gerardo nato a Venosa (PZ) il 6 ottobre 1980, presente in proprio;
- RIZZI Nicola nato a Casamassima (BA) il 3 giugno 1954, presente in proprio;
- CARRIERO Annarosa nata a Lecce (LE) il 3 giugno 1964, rappresentata

per delega dal signor Carriero Alessandro;

- BEZZI Sauro nato a Forlì il 24 gennaio 1950, rappresentato per delega dal signor Di Nardo Gerardo;

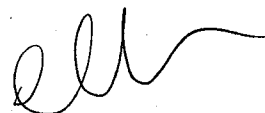
- che tutti i convenuti si sono dichiarati sufficientemente edotti sull'argomento posto all'Ordine del Giorno e ne accettano la discussione;

dichiara

validamente costituita l'assemblea medesima ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale e come tale atta a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali occorre modificare il vigente Statuto Sociale e integrare la denominazione sociale secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 117/2017, illustrando le modifiche apportate allo Statuto.

Il Presidente fa inoltre presente all'assemblea come sia l'Agenzia delle Entrate e che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare del 27 dicembre 2018 n. 20 abbiano chiarito che la disciplina delle Onlus rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice del Terzo Settore, in coerenza con l'interpretazione autentica data all'art. 104 commi 1 e 2 del medesimo codice. Più precisamente il Presidente rileva che, secondo le ricordate istruzioni ministeriali, le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice continueranno a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal codice, e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico



Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente quindi precisa come, sempre secondo le indicazioni erariali e ministeriali, le Onlus siano tenute ad apportare al proprio statuto gli adeguamenti necessari, nel termine previsto dall'art. 101 comma 2 del codice.

Il Presidente propone quindi di approvare le modifiche statutarie proposte.

L'assemblea, preso atto delle comunicazioni del Presidente, dopo breve discussione all'unanimità

delibera

- di modificare ed approvare articolo per articolo e nel suo insieme il nuovo Statuto Sociale, così come proposto dal Presidente, il quale viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente, debitamente firmato dal comparente e da me Notaio;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di apportare alla deliberazione adottata tutte le modifiche, integrazioni e variazioni eventualmente richieste dalla competente autorità amministrativa per l'iscrizione della presente delibera nei relativi Registri.

Più null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta essendo le ore diciassette e minuti trenta.

Si richiede l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e si richiede altresì l'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie di adeguamento ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da me e parte

da persone di mia fiducia sia a mano sia con mezzi meccanici, sopra quattro
pagine intere e parte della quinta di due fogli, da me letto al signor compa-
rente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

In originale firmati:

Alessandro Carriero

Dottor Giuseppe Molino Notaio

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a wavy line.

STATUTO

dell'Associazione "For Life Alessandro Carriero International Humanitarian Activity" ETS

Art. 1) Denominazione e sede

E' costituita una associazione denominata "For Life Alessandro Carriero International Humanitarian Activity" organizzazione di volontariato-ODV, siglabile "For Life – ODV".

L'Associazione ha sede in Comune di Novara (NO) e potrà istituire ulteriori sedi su tutto il territorio nazionale a semplice iniziativa dell'organo amministrativo.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune di Novara ove è ubicata la sede non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 Codice del terzo settore, ed in particolare quelle contemplate al comma 1 contraddistinte con le lettere a) interventi e servizi sociali, b) interventi e prestazioni sanitarie, c) prestazioni socio-sanitarie, d) educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale.

Sono da intendersi circoscritte ad attività di interesse generale perseguibili dall'associazione l'attività di organizzare, gestire e finanziare attività di sostegno e progetti a fini umanitari, indirizzate alla valorizzazione della persona e della sua dignità, con la formazione ed istruzione scolastica ed assistenza sociale e sanitaria alle popolazioni bisognose.

L'attuazione della formazione scolastica sarà perseguita tramite la costruzione in aree carenti di idonee strutture operative e ricettive al fine di permettere anche lo svolgimento delle lezioni.

L'assistenza sanitaria sarà mirata alla formazione sia in loco sia presso strutture preidentificate di professionalità in ambito medico e paramedico e con la costruzione, in mantenimento e funzionamento di strutture sanitarie.

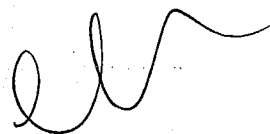
Con riferimento al perseguimento dell'oggetto sociale potranno essere attivate in proprio e/o tramite di terzi quelle attività economiche residuali e utili al raggiungimento dello scopo idealmente prefissato, senza con ciò inficiare di nullità l'attività "senza fine di lucro" dell'associazione come pure potranno essere promosse e organizzate ed erogate borse di studio a favore di soggetti del settore incentivanti in analogia degli scopi di cui all'oggetto sociale.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Valgono in merito le previsioni di cui all'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà attivare le opportune previste pratiche per risultare assegnataria di erogazioni previste dai vari ministeri anche a titolo di assegnazione di quote di imposte dei contribuenti.

Art. 3) Associati



Il termine associati indica le persone fisiche o le Organizzazioni di Volontariato che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Possono essere ammessi nell'Associazione altri enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal

presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi



associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria

dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 2 (due) a 7 (sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 5 (cinque) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

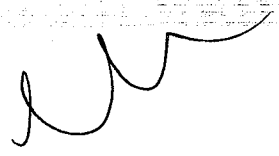
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

La firma e la rappresentanza dell'Associazione può essere conferita dal Consiglio direttivo al presidente ed in caso di sua assenza al vice presidente.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento



Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente, ed in sua assenza il vice presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile fatto salvo un diverso periodo stabilito dal Consiglio direttivo al momento della nomina. Il Consiglio direttivo dispone anche la nomina del vice presidente, con le stesse modalità anzi dette.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il

compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 C.C.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Valgono in merito e trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Valgono in merito e trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017.

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

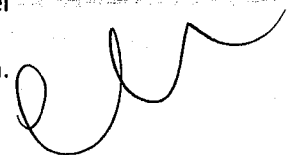
Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione [di valore non inferiore ad Euro 15.000,00], che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza.



Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

In ordine al Fondo di dotazione quale patrimonio minimo dell'associazione è da valersi con riferimento alla facoltà dell'associazione di acquisire la personalità giuridica prevista dall'art. 22 del D.lgs. 117/2017.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e

depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 15 Durata / Scioglimento e Devoluzione

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2049 salvo proroga o anticipato scioglimento.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Si applicano i contenuti e le previsioni previsti all'art. 9 del D.lgs 117/2017.

In originale firmati:

Alessandro Carriero

Dottor Giuseppe Molino Notaio

Copia conforme all'originale contenuta in OTTO _____ fogli, debitamente firmati, rilasciata da me Dottor Giuseppe Molino Notaio in Piossasco.

Ad uso CONSENTITO DALLA LEGGE

Torino, 3 LUGLIO 2019

